

Pluralità di domande - Valore indeterminato di alcune di esse -
Proposizione nello stesso processo contro il medesimo soggetto -
Dichiarazione dell'istante di mantenerle complessivamente nel limite
della competenza per valore del giudice adito - Competenza del giudice
superiore - Esclusione - Contestazione del valore da parte del
convenuto - Poteri di decisione del giudice - Limitazione al caso di
domanda relativa a cose mobili diverse dal denaro - Fattispecie
relativa a domanda risarcitoria conseguente al reato di falso in
bilancio ed alle sue ricadute sul riconoscimento ai lavoratori del
premio di produttività.

Qualora, insieme con una domanda di valore determinato ed inferiore al
limite della competenza del giudice adito, sia stata dall'attore
proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il
principio del cumulo, con spostamento della competenza al giudice
superiore, non opera soltanto se l'attore dichiara, in modo non
equivoco, di volere contenere il valore di tale seconda domanda entro
il predetto limite, e ciò in misura pari alla differenza tra questo ed
il valore espressamente determinato dall'altra domanda. Comunque, la
disposizione dell'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo
cui, qualora il convenuto contesti il valore della domanda, come
dichiarato o presunto ai sensi del primo comma dello stesso art. 14,
il giudice decide al riguardo ai soli fini della competenza - opera
esclusivamente nei casi di controversie aventi ad oggetto cose mobili
diverse dal denaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa
relativamente alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di
denaro. Ne consegue che, ove l'attore non indichi nella domanda la
somma pretesa, la causa, nonostante la contestazione del convenuto,
deve presumersi di competenza del giudice adito, ai sensi dell'art.
14, primo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, in applicazione
dell'enunciato principio, la S.C. - a fronte di una domanda di
risarcimento del danno dipendente dal reato di false comunicazioni
sociali, per effetto del quale era mancato il riconoscimento dei premi-
produttività ai lavoratori - ha ritenuto che l'avvenuta proposizione
da parte di questi ultimi dell'azione innanzi al giudice superiore
escludesse implicitamente che il valore complessivo della richiesta
risarcitoria trovasse il limite nella competenza del giudice di pace).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

24030

2009